





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** Modifica alla DGR n.217 del 09.02.2010 concernente "Criteri e Metodo di calcolo della Raccolta Differenziata". Esclusione dal calcolo della Raccolta Differenziata dei rifiuti indifferenziati prodotti a causa di eventi calamitosi fronteggiati con mezzi e poteri straordinari ai sensi della Legge n.225/1992.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di Funzione Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e rischio industriale dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTO** il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e rischio industriale e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

**VISTA** la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;

**VISTO** l'articolo 28 dello Statuto della Regione

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

1. di integrare la nota sottostante la formula per il calcolo della Raccolta Differenziata a livello di Comune di cui all'Allegato A) alla Dgr n.217 del 09.02.2010 concernente: "Criteri e Metodo di calcolo della Raccolta Differenziata" con il testo che segue:
  - "In caso di calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione dell'entità e dell'estensione debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari ai sensi della legge n. 225/1992 tali da richiedere una gestione straordinaria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, la quota R.I. va computata al netto del rifiuto indifferenziato prodotto e raccolto a causa dell'evento calamitoso, limitatamente alle tipologie (codici CER) e alle quantità specificatamente certificate dai gestori degli impianti di smaltimento, per il solo periodo di effettiva gestione straordinaria e per le aree interessate dal fenomeno come risultante dall'ordinanza del sindaco o dell'autorità competente. La suddetta certificazione deve riferirsi esclusivamente ai rifiuti conferiti agli impianti con documentazione riportante la dicitura – "rifiuto indifferenziato proveniente dall'evento calamitoso del \_\_\_\_\_".

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elsa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)

✓



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Normativa e atti di riferimento**

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare l'art. 3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti prevedendo anche la possibilità del pagamento in misura ridotta;
- Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" così come modificata dalla Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 2, dalla Legge Regionale 27 dicembre 2007, n. 19 e dalla Legge Regionale 15 luglio 2008, n. 20;
- L.R. 12 ottobre 2009, n° 24 "Disciplina regionale in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii;
- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- DGR 560 del 14 aprile 2008, "LR n. 28/1999 – revoca della DGR 1053/2001 così come rettificata dalla DGR 1408/2001 ed approvazione dell'atto di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di incentivi alla raccolta differenziata tramite il tributo per il deposito in discarica";
- DGR n.217 del 09.02.2010 "L.R. 20 gennaio 1997, n. 15, articolo 2 bis comma 2. Approvazione dell' "Atto di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di incentivi alla raccolta differenziata tramite il tributo per il deposito in discarica" – Criteri e Metodo di calcolo della Raccolta Differenziata;
- Legge n.225/1992 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile"

**Motivazione**

La legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" e s.m.i. regola il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, determinando all'art. 2 il tributo e prevedendo al successivo articolo 2-bis la modulazione dello stesso in funzione dei risultati della raccolta differenziata, rimanendo sempre all'interno del *range* fissato dalla legge 549/1995.

Precisamente, l'art. 2-bis, così come modificato dalla L.R. n. 18/2009, prevede il pagamento ridotto del tributo in funzione della percentuale di superamento del livello di Raccolta Differenziata rispetto alla normativa statale, e l'applicazione di un addizionale del 20% nel caso in cui non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente. La scelta legislativa operata dalla Regione Marche è volta, nel rispetto delle competenze alla stessa attribuite dalla Legge 549/95, ad incentivare il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata fissati dalla normativa statale e comunitaria, anche tramite l'applicazione dell'addizionale del 20% al tributo, prevista dall'art. 205 del D.Lgs. n°152/2006, nel caso di non raggiungimento degli stessi.

In particolare, l'addizionale del 20% si applica nel caso in cui a livello di ATO non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente.

Con la DGR n.217 del 09 febbraio 2010 la Giunta regionale ha approvato i criteri ed il metodo di calcolo della raccolta differenziata.

Nello specifico, il calcolo della raccolta differenziata (R.D.), espressa come percentuale sul quantitativo totale dei rifiuti urbani raccolti (R.T.), valutati in peso, viene determinato sulla base della somma dei quantitativi di rifiuti, raccolti in maniera differenziata, appartenenti alle tipologie e frazioni individuate alla tabella dell'Allegato A) alla DGR n.217 del 09 febbraio 2010 e nel rispetto delle condizioni ivi contenute.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nell'atto di indirizzo viene previsto che la quota dei rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata (R.I) viene computata al netto dei quantitativi dati dai rifiuti derivanti dalla pulizia e dallo spazzamento meccanico stradale, nonché i rifiuti derivanti dalla pulizia di corsi d'acqua, di spiagge marittime e lacuali.

Nello specifico la formula di calcolo per la percentuale di Raccolta Differenziata è la seguente:

$$\text{R.D.} = \frac{\text{R.D.mat}}{\text{R.D.mat} + \text{R.I.} * + \text{R.U.sep.} + \text{R.U.P.} + \text{R.D.Energ.}} \quad \%$$

(\*) La quota R.I. va computata al netto dei quantitativi dati dai rifiuti derivanti da pulizia e spazzamento meccanico stradale (voce 11) e dai rifiuti derivanti da pulizia di corsi d'acqua, di spiagge marittime e lacuali (voce 13).

Si evidenzia che a seguito di eventi calamitosi può presentarsi la necessità di una gestione di emergenza nella produzione e successiva raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani.

In tali situazioni di emergenza è pertanto opportuno prevedere l'esclusione dal computo dei Rifiuti Indifferenziati (RI) della frazione di rifiuto indifferenziato derivante dall'evento calamitoso non imputabile all'attività del cittadino.

Si propone perciò di integrare la nota sottostante la formula per il calcolo della Raccolta Differenziata a livello di Comune di cui all'Allegato A) alla Dgr n.217 del 09.02.2010 concernente "Criteri e Metodo di calcolo della Raccolta Differenziata" con il testo che segue:

"In caso di calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione dell'entità e dell'estensione debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari ai sensi della legge n. 225/1992 tali da richiedere una gestione straordinaria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, la quota R.I. va computata al netto del rifiuto indifferenziato prodotto e raccolto a causa dell'evento calamitoso, limitatamente alle tipologie (codici CER) e alle quantità specificatamente certificate dai gestori degli impianti di smaltimento, per il solo periodo di effettiva gestione straordinaria e per le aree interessate dal fenomeno come risultante dall'ordinanza del sindaco o dell'autorità competente. La suddetta certificazione deve riferirsi esclusivamente ai rifiuti conferiti agli impianti con documentazione riportante la dicitura *"rifiuto indifferenziato proveniente dall'evento calamitoso del \_\_\_\_\_"*.

**Esito dell'istruttoria**

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del procedimento  
(Paola Cirilli)



Y  
d



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF CICLO DEI RIFIUTI, BONIFICHE AMBIENTALI E RISCHIO INDUSTRIALE**

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

LA DIRIGENTE  
(Francesca Damiani)

*Francesca Damiani*

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA**

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

LA DIRIGENTE

(Cristina Martellini)

*Cristina Martellini*

La presente deliberazione si compone di n. 5 Pagine, di cui n. X pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta

(Elisa Moroni)

*Elisa Moroni*

*Y*  
*Q*